



TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SESTA SEZIONE

Ufficio esecuzione Immobiliare

Il G.O. quale Giudice dell'Esecuzione, nella procedura esecutiva immobiliare n. 1043/2017 R.G.E. promossa in danno di [REDACTED]

esaminati gli atti processuali ;

vista l'istanza, depositata telematicamente in data 1.2.2023, con la quale il creditore MAUI SPV S.r.l. ha richiesto la sospensione della procedura, ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c., per un periodo di 24 mesi;

visti gli artt. 624 bis e 625 c.p.c.;

rilevato che la norma in questione presuppone l'audizione di parte debitrice;

visto il provvedimento di nomina del professionista delegato e custode, Avv. Salvatore Palazzo, per le operazioni di vendita e custodia e rilevato che è stata fissata la vendita per il giorno 10.5.2023;

rilevato che si dovrà procedere alla liquidazione delle spese e compensi in favore dello stesso professionista delegato e custode per l'attività espletata, oltre ad eventuale saldo in favore dell'esperto;

che, pertanto, si invita il professionista delegato al deposito di istanza di liquidazione delle spese e compensi relativa all'attività fin ad oggi espletata.

DISPONE

la comparizione delle parti per l'udienza del 9.3.2023, onerando il creditore procedente, MAUI SPV S.r.l., per la notifica dell'istanza e del presente decreto al debitore, o per il deposito di una dichiarazione di adesione dello stesso.

Dispone, allo stato degli atti, la sospensione delle operazioni delegate di vendita e custodia, di cui al sopra citato provvedimento, nonché della vendita già fissata per il 10.5.2023.

visto l'art. 127-ter c.p.c. (deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza), introdotto dall'art. 3 c. 10 lett. b) del d. lgs. n. 149/2022;

rilevato che l'udienza non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice e che quindi l'attività processuale orale può essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con assegnazione del termine perentorio di cui all'art. 127-ter c.p.c. citato;

P.Q.M.

ASSEGNA alle parti termine fino al 9.3.2023 ore 7,00 per il deposito di note scritte contenenti soltanto istanze e conclusioni;

AVVERTE che:

- il termine è perentorio e che il deposito delle note sarà tempestivo laddove effettuato entro la data di scadenza e all'orario indicato;
- alla scadenza del termine non sarà redatto verbale e il giudice adotterà il conseguente provvedimento entro il successivo termine di trenta giorni;
- il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione all'udienza;
- ciascuna parte può opporsi alla cartolarizzazione chiedendo che l'udienza si svolga in presenza con istanza da depositare entro 5 giorni dalla comunicazione del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti, e, con urgenza al professionista delegato e custode

Catania 6.2.2023

Il Giudice Onorario
Avv. Venera Fazio

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it